



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 03/11/2005**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n. 1488

Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 art. 25, comma 1° - Agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti.

L'Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione Mario Loizzo riferisce quanto segue:

Con deliberazione n°1987 dal 23 0/C. 2004,/a Giunta Regionale ha stabilito la base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in Euro/Km 0,0570, rispetto alla precedente base tariffaria stabilita il 30 dicembre 2000 con DGR n° 1381 parla Euro 0.0506127;

Ferma restando la competenza comunale in materia di abbonamenti per il servizio urbano.

Trattasi di adempimenti che hanno comportato aumenti da quattro a undici euro secondo le fasce chilometriche più significative.

Le premesse che hanno motivato il provvedimento sono le seguenti:

""L'art. 26 della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 dispone al comma 1:

"La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbano e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti".

A tal fine sono stati convocati per il giorno 22/11/04 i sopra indicati rappresentanti ed è stato redatto verbale della riunione tenutosi, acquisito agli atti dell'Assessorato.

Ne è scaturita la succitata D.G.R. n° 1987.

Alla luce di quanto innanzi esposto, va inoltre considerato che: l'incremento tariffario nei limiti del tasso

d'inflazione, oltre ad essere in linea con la direttiva CIPE n° 30/2000 ed espressamente previsto dall'art. 26 comma 2 della l.r. n° 18/02, risulta - atteso il notevole aumento dei costi operati vi nella gestione dei servizi di TPL indispensabile per consentire ai soggetti gestori di tendere all'equilibrio economico e quindi al raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi/costi fissato dalla vigente normativa (0,35); il previsto adeguamento della base tariffaria minima, essendo assorbente anche delle tariffe più alte applicate ai sensi della predetta l.r. n° 13/99 art 28 comma 5, è propedeutico all'attuazione della previsione di cui all'art. 29 della L.r. n° 18/02, in ordine al sistema tariffario integrato per l'utilizzo da parte degli utenti di tutti i servizi di TPRL, con il pagamento di un unico titolo di viaggio.

Sta di fatto che l'impatto degli aumenti sull'utenza appare oltremodo negativa anche in considerazione della congiuntura economica attuale.

D'altro canto è intendimento dell'Assessore al ramo di perfezionare e definire un sistema tariffario che tuteli le fasce sociali più deboli ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1°, della legge regionale 18/2002.

In attesa di tale definizione si propone, al fine di mitigarne l'onere, di intervenire sui costi della mobilità sostenuti dai pendolari pugliesi mediante l'abbattimento del costo degli abbonamenti ai servizi interurbani del 10%.

Si propone altresì di regolare le modalità applicative di tale agevolazione con successivo atto di Giunta. La spesa occorrente è quantificabile, in relazione all'anno 2005, in una somma pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni).

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001**

alla spesa relativa e quantificabile in euro quattro milioni (Euro 4.000.000,00) per l'anno 2005 si provvederà in sede di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, previa approvazione di apposita norma e contestuale istituzione di capitolo di spesa da finanziarsi con prelievo di importo dal capitolo 552050 - U.P.B. 8.1.4 del corrente esercizio.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza di questa Giunta ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18, art. 25, ca. 1°, nonché della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, art. 4, lettera k).

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e attesa la proposta dell'Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti responsabili;
- a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

- per ogni quanto riportato in premessa:

1. di disporre che ai pendolari pugliesi venga riconosciuto un abbattimento sul vigente costo degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale interurbani pari a dieci (10) punti percentuali;
2. di individuare in sede di variazione e assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2005 le risorse necessarie alla spesa rinveniente dal presente provvedimento così come esplicitato In copertura finanziaria;
3. di stabilire che le modalità applicative dell'agevolazione di cui al punto 1) saranno regolate con successivo atto di Giunta;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo

---

Atti di Organi monocratici regionali

---